



CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

REGISTRO GENERALE ORDINANZE

ORDINANZA N. 22 del 06/01/2021

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI SANITA' PUBBLICA - MISURE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA COVID-19 – SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRESENTI NEL COMUNE DI MONTALTO UFFUGO.DAL 07.01.2021 AL 09.01.2021.

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID- 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.248 del 07 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020 e del 7 agosto 2020, 7 settembre 2020; VISTO il DPCM 13 ottobre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 253 del 13 ottobre 2020, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 258 del 18 ottobre 2020;

VISTE tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-19 ed in particolare l'Ordinanza n. 80/2020 ed 84/2020;

RICHIAMATI la circolare del Ministero della Salute n. 18584-29/05/2020-DGPRES “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni”, il Rapporto ISS

COVID- 19 n. 53/2020 – “Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di COVID-19 - Versione del 25 giugno 2020” ed il Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 “Indicazioni ad interim per l'effettuazione dell'isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell'attuale contesto COVID-19 - Versione del 24 luglio 2020” per la loro puntuale applicazione, anche alla luce della Circolare del Ministero della Salute n. 0032850-12/10/2020-DGPRES-DGPRES-P avente ad oggetto “COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena”;

VISTO il Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19", in vigore dal 19 dicembre;

CONSIDERATO che l'andamento epidemiologico regionale ha recentemente registrato un trend in netta crescita in tutti i territori provinciali;

VISTA l'ordinanza del PGR n°1 del 5 gennaio 2021;

VISTE E RICHIAMATE le precedenti ordinanze sindacali;

CONSIDERATO che negli ultimi giorni sono giunte a questo Ente dal Dipartimento di Prevenzione, Tutela della Salute e Politiche Sanitarie dell'ASP di Cosenza diverse proposte di "ORDINANZA DI QUARANTENA", con isolamento domiciliare, al fine di avviare sorveglianza sanitaria, di soggetti, risultati essere in contatto stretto e protratto con pazienti risultati positivi al COVID-19 e per cittadini risultati positivi al COVID-19;

CONSIDERATO, altresì, che dà notizie non ufficiali vi sono alcuni casi di positività tra cittadini, che si sono sottoposti autonomamente a test presso strutture private e che si è in attesa di ricevere comunicazioni ufficiali dall'Asp in merito alla loro situazione;

RITENUTO opportuno adottare, in via precauzionale, idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica disponendo la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole dell'Infanzia presenti sul territorio del Comune di Montalto Uffugo;

RITENUTO di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare al massimo la salute dei cittadini;

DATO ATTO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell' art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti nell'ambito del territorio comunale sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

RICHIAMAT l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i.; l'art. 54 commi 4 e 4 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i.;

Tutto quanto sopra premesso

ORDINA

la sospensione delle attività didattiche in presenza, per le Scuole dell'Infanzia degli Istituti Comprensivi del territorio, **dal 07/01/2021 fino al 09/01/2021** compreso, a tutela della salute pubblica, sempre tenendo conto dell'evolversi della situazione epidemiologica che sarà accertata dall'Autorità Sanitaria.

Inoltre

D E M A N D A

alle Dirigenti Scolastiche degli Istituti Comprensivi del territorio, l'eventuale organizzazione della didattica a distanza.

D I S P O N E

- 1) che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva;
- 2) che la presente ordinanza sia notificata a mezzo PEC affinché ne diano esecuzione e la rendano nota con affissione di copia all'ingresso di ogni plesso e con pubblicazione sui propri siti web istituzionali:
 - alla Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo di Taverna
 - alla Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo dello Scalo
 - alla Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo di Montalto Centro;
- 3) che la presente ordinanza sia notificata a mezzo PEC:
 - al Prefetto della Provincia di Cosenza;
 - al Questore;
 - ai Carabinieri di Montalto Uffugo;
 - al Comando di Polizia Locale di Montalto Uffugo;
 - all'ASP di Cosenza;
- 4) la pubblicazione immediata sul sito istituzionale web dell'Ente ed all'Albo Pretorio.

D À A T T O

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, 06/01/2021

Il Sindaco
F.to AVV. PIETRO CARACCIOLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.